



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, proposto da

WWF Italia Onlus, L.I.P.U. Odv - Lega Italiana Protezione Uccelli, L.A.C. Odv - Lega per L'Abolizione della Caccia, Lav Onlus - Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;

***contro***

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fattorini e Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Ancona, viale della Vittoria, 32;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum:*

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fattorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comitato Federativo Arcicaccia Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2022/2023", pubblicato nel BUR MARCHE del 12/8/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il "Documento Istruttorio" allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, e in particolare dell'allegato A)- "Calendario Venatorio Regionale Marche 2022- 2023"- oltre che degli allegati B) e C) e di tutti i pareri degli organi competenti;

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 18/7/2022 avente ad oggetto

“Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2022/2023”, con relativi allegati nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 745 del 20.6.2022 pubblicata sul BUR del 1° Luglio 2022 del avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2022-2023”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso in particolare ALLEGATO A)- L.157/92- art. 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE. Proposta di Piano di prelievo dello Storno per la Stagione Venatoria 2022-2023; e allegato B), “L.157/92- art. 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE. Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città e della Tortora dal collare per la Stagione Venatoria 2022-2023”,

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

-Della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 e dell’Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

a) Per ciò che concerne il Calendario Venatorio 2022/2023, la domanda cautelare va:

- dichiarata improcedibile in relazione all'arco temporale già decorso e "coperto" dal decreto monocratico n. 300/2022;

- respinta per quanto concerne i seguenti profili:

a.1.) prelievo della specie Combattente. Al riguardo il parere ISPRA reca una motivazione generica, non sufficiente a superare le puntuali motivazioni esposte dalla Regione nel Calendario, mentre il dato numerico riportato a pag. 12 del ricorso (100-200 esemplari) è estrapolato ad arte dal contesto dell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia e non rappresenta la popolazione "residente" in Italia nella stagione venatoria;

a.2.) incidenza della siccità e degli incendi. Al riguardo va osservato che, per un verso le valutazioni relative all'incidenza della siccità non sono tali da prescrivere di necessità interventi di modifica del Calendario Venatorio; per quanto concerne, invece, gli incendi, la L. n. 353/2000 stabilisce in termini generali il divieto di caccia nei terreni percorsi da incendi, per cui è semmai onere del singolo cacciatore, onde non incorrere in sanzioni, informarsi di volta in volta presso i Carabinieri Forestali circa la possibilità di esercitare l'attività venatoria in determinati terreni che potenzialmente sono classificabili ai sensi della citata l. n.

353/2000. In ogni caso, la prescrizione di legge è ripetuta anche nel Calendario impugnato;

a.3.) apertura della caccia, per alcune specie, dalla terza settimana di settembre. Al riguardo si osserva come non appaia rispondente al vero la censura secondo cui la Regione si è basata su dati più risalenti rispetto a quelli valutati dall'ISPRA, visto che l'amministrazione resistente ha tenuto conto anch'essa degli aggiornamenti 2021 dei c.d. "*Key Concepts*" (per cui, *in parte qua*, si è di fronte a due valutazioni di merito, fra le quali, in assenza di vizi palesi, prevale quella dell'amministrazione procedente);

a.4.) giornate aggiuntive di caccia. *In parte qua*, in effetti, lo stesso parere dell'ISPRA riconosce che la Regione ha già inviato i dati relativi ai prelievi delle specie cacciabili, mentre la richiesta di una diversa aggregazione di tali dati è stata formulata solo in sede di parere e dunque ben potrà essere soddisfatta non appena la Regione avrà elaborato i dati in argomento;

a.5.) previsione di date diversificate per la chiusura. Al riguardo rileva il fatto che la Regione, come confermato dalla tabella riportata alle pagg. 4 e 5 della D.G.R. n. 1000/2022, ha tenuto conto dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei c.d. *Key Concepts* elaborata nel 2021.

b) Per quanto concerne, invece, il prelievo in deroga delle specie Storno, Tortora dal Collare e Piccione di città, la domanda cautelare va respinta, in quanto le associazioni ricorrenti mostrano di non avere ben compreso il concreto funzionamento del meccanismo sperimentale di monitoraggio dei prelievi posto in essere dalla Regione e basato su un'applicazione da scaricare facoltativamente sui dispositivi mobili (applicazione che al momento non sostituisce il tradizionale tesserino cartaceo, il quale va compilato secondo le regole in vigore).

Sussiste in ogni caso l'esigenza di una celere definizione del giudizio nel merito (come del resto il Tribunale aveva disposto con riguardo al Calendario relativo alla precedente stagione 2021/2022 - si veda la sentenza n. 75/2022), stante il fatto che

il Calendario Venatorio esaurirà la propria efficacia il 9 febbraio 2023.

Considerato altresì che:

- in data 26 agosto 2022 è stata depositata istanza di accesso al fascicolo telematico da parte dell'Unione Nazionale ENALCACCIA – Delegazione Regionale delle Marche;
- la trattazione da parte del Collegio di tale istanza è stata fissata per l'odierna camera di consiglio;
- in data 12 settembre 2022 la Delegazione Regionale di ENALCACCIA ha depositato un atto di intervento *ad opponendum*, il che fa venire meno la necessità di accedere al fascicolo telematico;
- non vi è dunque luogo a provvedere sulla predetta istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- in parte dichiara improcedibile e in parte respinge la domanda cautelare;
- dichiara improcedibile l'istanza di accesso al fascicolo telematico depositata dall'Unione Nazionale ENALCACCIA - Delegazione Regionale delle Marche;
- fissa per la trattazione del ricorso nel merito (unitamente al connesso ricorso n. 538/2022 R.G.) l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2023;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Tommaso Capitanio**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**